



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48**

	PRESIEDE IL PRESIDENTE	ANTONIO MASTROVINCENZO
INDI	PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE	RENATO CLAUDIO MINARDI
INDI	PRESIEDE IL PRESIDENTE	ANTONIO MASTROVINCENZO
	CONSIGLIERI SEGRETARI	BORIS RAPA E MIRCO CARLONI

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Alle ore 11,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa e dà lettura delle comunicazioni.

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine del giorno, al Consigliere Biancani (chiede l'iscrizione della mozione n. 199), non essendoci obiezioni, dà per approvata l'iscrizione della mozione n. 199. Comunica altresì che sono rinviate la mozione n. 160 e l'interrogazione n. 226.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **INTERROGAZIONE N. 225** ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri e Zura Puntaroni, concernente: **“Fermata Freccia Bianca alla stazione di Civitanova Marche – Montegranaro”**.

Risponde l'Assessore Sciapichetti.

Replica l'interrogante Consigliera Malaigia.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

- **INTERROGAZIONE N. 318** ad iniziativa dei Consiglieri Biancani e Rapa, concernente: **“Campagna straordinaria di comunicazione per l’accoglienza turistica nella regione Marche”**.

Risponde l’Assessore Pieroni.

Replica l’interrogante Consigliere Biancani (si dichiara soddisfatto della risposta).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

- **PROPOSTA DI LEGGE N. 93** ad iniziativa dei Consiglieri Traversini, Zaffiri, Celani, Fabbri, Rapa, Urbinati, Busilacchi e Talè, concernente: **“Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 – Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”**.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Traversini e al relatore di minoranza Consigliere Celani.

Interviene l’Assessore Casini.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 01

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 1

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Votazione: l’Assemblea legislativa approva.



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

ARTICOLO 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 5

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 6 (Dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Conclusa la votazione degli articoli, il Presidente **indice la votazione finale della proposta di legge n. 93.**

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito:

L'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 192** ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Pergolesi, Giorgini, concernente: **“Inadempienze relative all'applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica al Programma di individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili”.**

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, al Consigliere Fabbri.

Intervengono i Consiglieri Biancani, Bissoni e Zaffiri.

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, ai Consiglieri Fabbri, Biancani, Zura Puntaroni e all'Assessore Sciapichetti, pone in votazione l'emendamento n. 192/1 (a firma dei Consiglieri Biancani, Busilacchi, Urbinati, Traversini e Micucci). L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dà la parola, per dichiarazione di voto, al Consigliere Celani, pone quindi in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice infine la votazione della mozione n. 192,

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

così come emendata. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 192, allegata al presente processo verbale (allegato A).

Il Presidente riprende la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **INTERROGAZIONE N. 242** ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: **“Verifica del legale rappresentante Opera Pia Ceci di Camerano, ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 5/2008”**.

Risponde l'Assessore Casini.

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

Replica l'interrogante Consigliera Pergolesi.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 142** ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli e Biancani, concernente: **“Richiesta finanziamenti completamente raddoppio ferrovia Orte-Falconara Marittima”**;

INTERROGAZIONE N. 244 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: **“Sistemi di sicurezza ed ammodernamento della rete ferroviaria regionale”**.

(abbinate ai sensi dell’art. 121 del R.I.)

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Giancarli (considerata l'assenza del Presidente Ceriscioli, chiede il rinvio del punto) e Fabbri (favorevole al rinvio), non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio della mozione n. 142 e dell'interrogazione n. 244.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 156** ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: **“Esclusione del commercio ambulante dalla Direttiva Bolkestein”**.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione al Consigliere Marconi.

Intervengono i Consiglieri Giorgini, Zaffiri, Marcozzi, Celani, Urbinati

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

e l'Assessore Bora.



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, al Consigliere Marconi, pone in votazione l'emendamento n. 156/1 a firma del Consigliere Giorgini. Il Presidente, ai sensi dell'art. 51 del R.I., annulla e dispone l'immediata rinnovazione della votazione. L'Assemblea legislativa non approva. Indice quindi la votazione della mozione n. 156. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 156, allegata al presente processo verbale (allegato B).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 131** ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: **“Diritti delle persone con disabilità: gli eventi patrocinati o sponsorizzati dalla Regione si svolgano in sale e strutture che garantiscano il diritto all'accessibilità e vengano rispettati i Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche”**.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione alla Consiglieria Malaigia.

Intervengono i Consiglieri Marcozzi, Micucci e Pergolesi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione:

- l'emendamento n. 131/1 a firma del Consigliere Micucci. L'Assemblea legislativa approva;
- l'emendamento n. 131/1/bis a firma del Consigliere Micucci. (Il Presidente, ai sensi dell'art. 51 del R.I., annulla e dispone l'immediata rinnovazione della votazione). L'Assemblea legislativa approva; l'emendamento n. 131/2 a firma dei Consiglieri Pergolesi e Maggi decade;
- il sub emendamento 131/3/1 a firma dei Consiglieri Pergolesi e Maggi, dopo aver dato la parola per dichiarazione di voto al Consigliere Busilacchi. L'Assemblea legislativa non approva;
- l'emendamento 131/3. L'Assemblea legislativa approva;
- il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva;
- la mozione n. 131, così come emendata. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 131, allegata al presente processo verbale (allegato C).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca:

- **MOZIONE N. 199** ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giorgini, Zura Puntaroni, Bisonni, Micucci, Giancarli, Rapa e Giacinti, concernente: **“Interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 – Proposta di modifica dei decreti legge 17**

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

ottobre 2016, n. 189 e 11 novembre 2016, n. 205 o di adozione di provvedimenti ad hoc per fronteggiare le esigenze abitative”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione al Consigliere Biancani.

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo gli interventi dei Consiglieri Celani e Zura Puntaroni, pone in votazione:

- l'emendamento n. 199/1 a firma dei Consiglieri Celani e Fabbri. L'Assemblea legislativa approva;
- il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva;
- la mozione n. 199, così come emendata. L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 199, allegata al presente processo verbale (allegato D).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Boris Rapa

Mirco Carloni



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

Allegato A

MOZIONE N. 192 “Inadempienze relative all’applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica al Programma di individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l’individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili”.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- con la mozione n. 151 presentata in data 13 luglio 2016 dal Consigliere Fabbri, era stata richiamata l’attenzione del Consiglio sulla proposta di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al “Programma di individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l’individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili”; tale DPCM, successivamente approvato in data 10 agosto 2016, nell’individuare i “fabbisogni di incenerimento”, attribuisce alle Marche un inceneritore da 190.000 t/anno;
- la Direttiva 2001/42/UE sulla valutazione ambientale strategica (VAS) è stata recepita in Italia con il D.lgs 152/2006. Tale decreto individua un’Autorità procedente, cioè il soggetto che adotta o approva il piano o programma e un’Autorità competente, cioè il soggetto che esprime un parere in merito alla VAS. Sia la Direttiva 42/2001/UE (art. 3 comma 2, lett.a) che il D.lgs. 152/2006 (art. 6 comma 2, lett. a) concordano nell’affermare che è necessario applicare la VAS ai piani inerenti la gestione dei rifiuti;
- nel marzo 2016 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento, in qualità di Autorità procedente, ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006 sul “Programma di individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l’individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili”. L’Autorità competente per l’emissione del parere di VAS è il MATTM, Direzione generale valutazioni e autorizzazioni ambientali. Il Ministro dell’Ambiente ricopre quindi simultaneamente il ruolo di Autorità competente e Autorità procedente;
- il Ministro dell’Ambiente Galletti, con la direttiva ministeriale n. 42 del 24 febbraio 2016, stabilisce che il Programma in oggetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ammettendo quindi la necessità di tale passaggio;

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

- la Commissione tecnica VIA-VAS conclude la propria istruttoria affermando che il rapporto preliminare “delinei un Programma [...] senza i contenuti minimi per essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS” e chiede all’Autorità competente di verificare la procedibilità dell’istanza. Con nota prot. 16298 del 20 giugno 2016, la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM trasmette il parere della CT-VIA VAS e afferma che “anche alla luce di quanto sollecitato dalla stessa CT-VIA, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS concernente il programma in oggetto non può essere ulteriormente proseguito”; la nota, sembra non costituire un “provvedimento di esclusione” come previsto all’art. 12, comma 4 del D.lgs 152/2006, ma una semplice trasmissione di un parere tecnico;
- sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016 è stato quindi pubblicato il DPCM 10 agosto 2016, senza che venisse espletata la procedura di VAS;
- l’art. 4 par. 1 della direttiva 2001/42/CE dispone che la procedura di VAS sia eseguita preventivamente, ovvero “La valutazione ambientale di cui all’articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”. Da ciò ne consegue che non solo la VAS doveva essere fatta prima della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ma addirittura ben prima della sua approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO che

- nell’ambito delle consultazioni preliminari per la verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 del D.lgs 152/2006, si è espressa anche la Regione Marche, PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, con DDPF 29/VAA del 14/04/2016; nel parere espresso, oltre a chiedere che il Piano venisse sottoposto a VAS, la struttura regionale esprimeva perplessità sull’iter attivato, in quanto la tipologia di piano in oggetto non è tra quelle per le quali possa essere attivata la procedura di verifica di assoggettabilità, secondo la normativa vigente;
- la documentazione tecnica presentata per le consultazioni di screening (rapporto preliminare) non risulta conforme ai requisiti minimi previsti all’allegato I del D.lgs. 152/2006 e all’allegato II della Direttiva 42/2001/UE. Numerosi pareri presentati dalle Autorità competenti ambientali coinvolte nella consultazione preliminare, compreso quello della Regione Marche, PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, rilevano questo fatto. Lo stesso parere della CT VIA-VAS è chiaramente interpretabile in questo senso;
- il DPCM 10 agosto 2016, nelle premesse asserisce che il Piano non sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica in quanto “i contenuti programmatici generali previsti in attuazione del dispositivo di cui all’art. 35, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, pur concernenti il settore della gestione dei rifiuti, non concretizzano il secondo presupposto richiesto dall’art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l’obbligatoria sottoposizione a valutazione ambientale strategica, dal momento che non definiscono



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

«il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006";

- lo stesso DPCM dichiara inoltre che “spetta alle Regioni il compito di recepire, nell'ambito dei rispettivi Piani di gestione dei rifiuti, le scelte strategiche contenute nel presente decreto, avviando le necessarie procedure di valutazione ambientale strategica ed eventualmente di autorizzazione dei progetti, in esito alla localizzazione dell'impiantistica da realizzare per soddisfare il relativo fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti”;
- l'articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”;

CONSIDERATO che

- come già ampiamente motivato con la mozione n. 151, l'applicazione dei contenuti del DPCM 10 agosto 2016 impedirebbe alla Regione Marche di attuare politiche di gestione dei rifiuti spostate verso un recupero spinto della materia e non dell'energia. Nella tabella relativa alla Regione Marche contenuta nell'Allegato II del succitato decreto le quantità individuate come “fabbisogno di incenerimento” provengono per oltre 50.000 tonnellate/anno da “scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati” e per oltre 140.000 tonnellate/anno da “rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS”; per gli impianti di trattamento preliminare dei rifiuti è indicata una efficienza del 35%. Destinare queste quantità all'incenerimento significa annullare ogni altra possibile politica per il miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento preliminare e di ogni altra strategia finalizzata ad un efficace recupero di materia;
- le finalità della VAS sono, tra le altre, anche quelle di stabilire se esistono o meno i presupposti per l'applicazione di un determinato piano o programma e pertanto devono necessariamente partire da dati oggettivi e verificabili: il DPCM non soddisfa questo requisito nella misura in cui dà per scontato un ulteriore fabbisogno di incenerimento basandosi su dati parziali, obsoleti, ed inesatti. Effettuando la procedura di VAS sarebbe facile confutare i presupposti sui quali si basa il DPCM;

VISTO che

- nella mozione n. 48 approvata nella seduta del 12 dicembre 2015, il Consiglio impegnava la Giunta a esprimere parere negativo in sede di Conferenza Stato-Regioni, alla realizzazione nel territorio marchigiano di qualsiasi inceneritore e di qualsiasi capacità che sia disposta o prevista in attuazione dell'art. 35 del decreto legge n. 133/2014, nonché ad orientare il sistema gestionale dei rifiuti verso lo scenario “recupero di materia”;
- il combinato disposto dei commi 1, 8 e 9 dell'art. 35, per la gerarchia delle fonti legislative, di fatto esautorava le Regioni dalla loro podestà di decidere quali azioni intraprendere sul proprio territorio sul tema dell'incenerimento dei rifiuti;

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

RITENUTO che

- le motivazioni incluse nel DPCM per la non applicazione della normativa di VAS risultano infondate, in quanto i contenuti programmatici generali definiscono chiaramente “il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006”; il Piano in oggetto prevede infatti la realizzazione di un impianto di incenerimento nella Regione Marche, opera inclusa tra quelle dell’allegato III al D.lgs. 152/2006;
- tra le motivazioni addotte nel DPCM viene richiamato anche il fatto che lo stesso non determinerebbe il quadro di riferimento per la localizzazione degli impianti, quando invece determina quali Regioni sarebbero obbligate ad ospitare impianti e quali no, costituendo la selezione territoriale che imporrebbe l’espletamento della VAS;
- applicare la VAS a livello di pianificazione regionale nel recepimento di una scelta imposta dal DPCM non è di nessuna efficacia in termini di valutazione ambientale (in quanto la scelta è determinata a monte) e va in evidente contrasto con i principi stabiliti dalla direttiva europea 42/2001/UE che sancisce il principio di spostare le valutazioni al livello strategico per indirizzare la pianificazione subordinata verso una maggiore sostenibilità;
- la VAS è lo strumento, così come vuole la norma, per valutare adeguatamente le possibili opzioni “strategiche” (in questo caso in termini di strategie gestionali di rifiuti, che potrebbero portare o meno all’esigenza di incenerimento) in un’ottica di sostenibilità e non per determinare meramente la localizzazione di un inceneritore la cui “esigenza” viene stabilita a monte;
- un ulteriore valore aggiunto della procedura di VAS, è quello della consultazione pubblica, prevista dall’art. 14 del D.lgs 152/2006; avere evitato la procedura di VAS significa aver privato i cittadini e tutti i portatori di interesse della possibilità di venire a conoscenza e di esprimersi in merito a scelte strategiche che li riguardano da vicino;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

1. a valutare con urgenza, in modo autonomo o coordinandosi con le altre Regioni interessate dal D.P.C.M. 10 agosto 2016, la possibilità tecnico-giuridica di presentare ricorso presso tutte le sedi competenti contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’annullamento del medesimo decreto, in relazione alla non applicazione della procedura di VAS”;
2. a dare seguito a quanto stabilito nella mozione n. 48 approvata nella seduta del 12 dicembre 2015”.



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

Allegato B

MOZIONE N. 156 “Esclusione del commercio ambulante dalla Direttiva Bolkestein”.

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein), nel formulare una serie di principi tendenti all’armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, al fine di promuovere una maggiore competitività del mercato, ha previsto all’articolo 12 che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l’autorizzazione debba essere rilasciata per una durata limitata e non possa essere previsto un rinnovo automatico e, inoltre, che si debba applicare «una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
- il Parlamento europeo, prendendo atto della preoccupazione espressa dalle rappresentanze dei venditori ambulanti su aree pubbliche, rispetto all’applicazione a tale attività della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Bolkestein”), ha invitato in data 5 luglio 2010 gli Stati membri ad escludere il commercio ambulante dall’applicazione di tale Direttiva;

CONSIDERATO che

- lo Stato italiano ha recepito la citata Direttiva comunitaria con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e in particolare l’articolo 16, inerente alla selezione tra diversi candidati, al comma 1 prevede l’esperimento di procedure selettive nell’ipotesi in cui il numero di titoli autorizzanti disponibili sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali. Inoltre, il successivo articolo 70 (commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) al comma 5 demanda a un’intesa in sede di Conferenza unificata l’individuazione dei criteri per il rilascio e per il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché la definizione delle disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino all’approvazione di tali disposizioni transitorie;
- la scelta del legislatore italiano di attuare la Direttiva 2006/123/CE, prevedendo nella propria legislazione di recepimento una specifica applicazione della disciplina del commercio sulle aree pubbliche, scelta peraltro non seguita da nessun altro Stato membro dell’Unione europea, ha determinato l’esposizione dei mercati regionali condotti da imprese familiari alla speculazione delle



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

multinazionali della grande distribuzione, con il rischio di gravi ripercussioni sulla natura, sulla tradizione e sulla qualità del commercio ambulante;

- il numero delle famiglie occupate nel settore del commercio sulle aree pubbliche, il valore delle licenze a suo tempo pagate all'erario pubblico e l'importanza dell'indotto collegato devono indurre il legislatore a rivedere l'applicazione dei principi enunciati dalla Direttiva 2006/123/CE a questo servizio peculiare;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad agire presso il Governo nazionale affinché emani al più presto una modificazione del decreto legislativo 59/2010, escludendo il commercio ambulante dalla Direttiva 2006/123/CE".



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

Allegato C

MOZIONE N. 131 “Diritti delle persone con disabilità: gli eventi patrocinati o sponsorizzati dalla Regione si svolgano in sale e strutture che garantiscano il diritto all’accessibilità e vengano rispettati i Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche”.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CONSIDERATO che

- lo Stato e la Regione Marche attuano e sostengono politiche di integrazione delle persone con disabilità nella società, anche mediante interventi volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi;
- l’articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- ai sensi del successivo articolo 3 della Carta, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale;
- al fine di dare concreta attuazione ai precetti costituzionali sopra richiamati, lo Stato italiano ha emanato negli anni diversi provvedimenti normativi, volti a conferire effettività di tutela ai diritti delle persone diversamente abili, per favorirne la piena inclusione sociale;
- uno dei principali ostacoli che tuttora si frappongono ad una piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone diversamente abili è costituito dalla presenza delle barriere architettoniche nei luoghi urbani e negli spazi pubblici in generale, la cui rimozione costituisce una precondizione per garantire loro libertà di movimento e di vita in piena autonomia;
- l’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 così recita: “Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a: (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza”;

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

PRESO ATTO che

- l'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, stabilisce che per facilitare la vita di relazione degli invalidi, gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni di interesse sociale, devono essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968, riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche apportando le possibili e conformi varianti degli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge e che in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso alle persone con disabilità;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), all'articolo 19 prevede deroghe alla propria disciplina solo per determinati edifici, per i quali il soddisfacimento del requisito di accessibilità va comunque realizzato attraverso opere provvisorie, oppure con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie;
- l'articolo 32 (cfr. comma 21) della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - come integrato dall'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - prevedeva che Comuni e Province adottassero i c.d. PEBA (Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche) entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della stessa normativa, e dunque entro la data del 28 febbraio 1987;
- il comma 4 articolo 5 della legge regionale n. 52 del 1990, così come prescritto dalla legge nazionale n. 41 del 1986, impegna la Regione Marche, per quanto riguarda gli edifici di propria competenza (sedi istituzionali, uffici, immobili del servizio sanitario regionale: ospedali, poliambulatori, uffici ecc.), ad adottare il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);

VERIFICATO che

- da un'indagine conoscitiva avviata da alcune associazioni è stato messo in evidenza che ancora molti Comuni e Province della Regione Marche sono inadempienti in materia di PEBA, previsto dalla legge, e che ci mette in una condizione di illegalità diffusa a danno delle persone disabili;
- recentemente sono stati promossi più eventi istituzionali aperti alla cittadinanza in luoghi e strutture pubbliche non predisposte all'accesso dei disabili ed alle persone con difficoltà motorie;

TENUTO CONTO che

- deve essere una priorità per l'Amministrazione regionale l'obiettivo di conseguire la massima accessibilità, anche da parte delle persone con disabilità a tutti i tipi di eventi pubblici e di incontro, rimuovendo o superando tutte le barriere architettoniche e gli ostacoli fisici che siano fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare per coloro che, per qualsiasi causa, abbiano una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- le barriere architettoniche rappresentano un problema culturale – ancor prima che infrastrutturale – poiché la parità di accesso fisico e la piena partecipazione delle persone con disabilità devono rappresentare la priorità di chi gestisce la “cosa pubblica”;



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

- sia assolutamente opportuno che eventi, incontri o conferenze organizzati, patrocinati o sponsorizzati dalla Regione o dagli enti regionali si svolgano in sale o strutture che garantiscano il diritto alla piena accessibilità di chiunque;
- non sia oltremodo tollerabile il permanere di tale situazione di totale illegalità sul territorio, che oltre ad essere contraria ai principi di civiltà giuridica, non fa onore all'intera comunità regionale in punto di rispetto dei fondamentali precetti della nostra Carta costituzionale;
- si ritiene fondamentale intervenire non solo sull'abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche di quelle sensoriali e comunicative, spesso ignorate perché invisibili;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

1. a promuovere una forte campagna di sensibilizzazione presso i soggetti organizzatori degli eventi, affinché le manifestazioni si realizzino in sale e strutture che rispettino tutte le norme in grado di garantire il diritto all'accessibilità;
2. a sollecitare Province e Comuni della Regione, ad adempiere in tempi brevi all'obbligo di adozione dei piani Peba (piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche);
3. a disporre che gli eventi organizzati dalla Regione Marche e gli eventi ospitati presso ambienti di proprietà della Regione stessa o di enti regionali, debbano svolgersi in sale e strutture che rispettino tutte le norme in grado di garantire il diritto all'accessibilità, al riconoscimento ed al sostegno, per le persone con disabilità, della specifica identità, culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi;
4. a dotare gli eventi pubblici (specie quelli di particolare rilevanza sociale e culturale) di un servizio di accessibilità comunicativa che comprenda, in particolare, un servizio di interpretariato simultaneo in LIS (lingua italiana dei segni) e di sottotitolazione simultanea (Respeaking), entrambi fondamentali per rispondere alle diverse esigenze delle persone con disabilità sensoriale;
5. a verificare se tutte le sedi amministrative o utilizzate dalla Regione Marche e dagli enti dipendenti rispettano le disposizioni atte a garantire il diritto all'accessibilità delle persone disabili o con difficoltà motorie ed eventualmente a procedere con le opportune azioni di adempimento nel rispetto delle norme vigenti”.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

Allegato D

MOZIONE N. 199 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 – Proposta di modifica dei decreti legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 11 novembre 2016, n. 205 o di adozione di provvedimenti ad hoc per fronteggiare le esigenze abitative”.

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- il 24 agosto 2016 si è verificato un eccezionale evento sismico che ha colpito il centro Italia, tra cui la nostra regione, provocando vittime tra la popolazione e causando ingenti danni agli edifici, alla viabilità e alle attività produttive;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 1 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale terremoto che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- in data 17 ottobre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 189 concernente: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 18 ottobre 2016, con il quale sono stati disciplinati gli interventi necessari all’assistenza alla popolazione, alla ricostruzione e alla ripresa economica nei territori delle regioni colpite dalla crisi sismica del 24 agosto 2016;
- nelle giornate del 26 e del 30 ottobre 2016, altri due eventi sismici di eccezionale intensità hanno interessato i territori di Marche e Umbria; tali eventi sismici hanno raso al suolo interi paesi, provocato nuovi crolli e lesioni, nonché causato danni ingenti anche in aree che erano state colpite più lievemente dal precedente terremoto del 24 agosto;
- a seguito dei due eventi sismici di ottobre, in data 11 novembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.264 dell’11 novembre 2016;

CONSTATATO che le soluzioni abitative emergenziali, così come previste dal D.L. n. 205 dell’11 novembre 2016, non potranno essere messe a disposizione dei cittadini che ne avranno diritto prima di sei-otto mesi dovendosi prima procedere, da parte dei Comuni interessati, ad individuare le aree e quindi ad urbanizzarle dotandole di tutti gli impianti tecnologici necessari;

PRESO ATTO che

- la III Commissione assembleare permanente, competente per materia, ha deciso di organizzare una serie di incontri (uno per Provincia) con i Comuni colpiti dalla crisi sismica, iniziando dalla provincia di Macerata, al fine di conoscere le problematiche legate all’emergenza sisma ed



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016 N. 48

individuare le eventuali soluzioni da adottare per rispondere, in modo puntuale e tempestivo, nell'ambito delle prerogative dell'Assemblea legislativa regionale, alle esigenze dei territori danneggiati dal terremoto;

- durante il primo di questi incontri, svoltosi a Tolentino in data 15 novembre u.s., è stata evidenziata da parte di diversi Sindaci l'opportunità di individuare soluzioni ulteriori rispetto a quelle previste dai suddetti decreti legge per fronteggiare l'emergenza abitativa, come ad esempio la possibilità di acquistare, con i fondi dell'emergenza terremoto, ovvero con i fondi per la ricostruzione previsti dai citati decreti legislativi nn. 189 e 205 del 2016, il patrimonio edilizio invenduto attualmente esistente di proprietà privata (singoli cittadini, imprese costruttrici, istituti bancari) o pubblica che, terminata l'emergenza, potrà essere eventualmente messo a disposizione delle famiglie che usufruiscono dell'edilizia economica popolare;
- tale linea di intervento è stata attuata anche durante il sisma del 1997 (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 61/1998), connotandola come intervento straordinario di acquisizione del patrimonio immobiliare invenduto e ha contribuito notevolmente a risolvere i problemi abitativi della popolazione terremotata;

CONSIDERATO che tale operazione offre diversi vantaggi rispetto alla costruzione della "filiera prevista dall'emergenza" in quanto, in primo luogo, permetterebbe di risolvere l'emergenza abitativa in tempi rapidi mettendo a disposizione delle famiglie terremotate vere e proprie abitazioni, realizzate nel rispetto di prestazioni energetiche e con criteri antisismici; inoltre, la cessione a prezzi di costo dell'invenduto immobiliare riporterebbe in vita gran parte delle imprese edili, oggi bloccate dalle pesanti esposizioni bancarie; infine, terminata la fase emergenziale, destinando le unità abitative in questione all'edilizia economica popolare, potrebbe essere rafforzata nella nostra regione la coesione socio-territoriale a sostegno delle fasce più deboli della popolazione;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA

ad assumere tutte le iniziative opportune presso i soggetti istituzionali competenti affinché:

1. in sede di conversione dei decreti legge n. 189/2016 e n. 205/2016 o attraverso provvedimenti "ad hoc", venga prevista anche la possibilità di acquistare, con i fondi dell'emergenza terremoto oppure con i fondi della ricostruzione, ai sensi dei DD.LL. n. 189/2016 e n. 205/2016, il patrimonio immobiliare abitativo invenduto disponibile sul mercato, dotato del certificato di collaudo statico e del relativo certificato di conformità alle norme sismiche, al fine di risolvere in tempi brevi l'emergenza abitativa delle popolazioni terremotate, fatta salva la convenienza economica valutata dallo Stato;
2. al fine di evitare il più possibile l'abbandono delle zone terremotate, il suddetto patrimonio edilizio vada destinato ai cittadini colpiti dal sisma risiedenti nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato;
3. terminata l'emergenza, gli immobili acquistati, vengano dati in proprietà alla Regione Marche (ERAP) e messi a disposizione delle famiglie beneficiarie dell'edilizia economica popolare".